

## Distributori di combustibile

**Entro il 31 marzo p.v.** i distributori di combustibile per gli impianti termici devono comunicare, mediante il Catasto degli Impianti Termici (CIT), **i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite.**

Ai sensi dell'Allegato C alla [d.g.r. n. 32-7605 del 28 settembre 2018](#) sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto sono soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive intese come utilizzatori finali:

- i venditori di energia termica anche mediante reti di teleriscaldamento;
- i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete;
- i fornitori e i venditori di combustibile solido (pellet, tronchetti, cippato ecc.) nei casi in cui i singoli ordini di acquisto o di fornitura prevedano almeno 3.000 kg di combustibile.

In caso di inadempimento del suddetto obbligo, l'articolo 41, comma 2 bis, della l.r. 3/2015 prevede la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.**